

## ACCERTAMENTO DA PARAMETRI

### 01. NOZIONE

L'articolo 3, comma 181 della Legge 549/1995 introdusse **l'accertamento da parametri**, una tipologia di accertamento analitico-induttivo ormai pressoché in disuso in quanto i parametri sono stati sostituiti dagli studi di settore, rimanendo in essere per categorie contributive residuali per le quali non è stato elaborato uno specifico studio di settore.

### 02. LA NORMA

La stessa norma prevedeva una temporaneità fino all'approvazione degli studi di settore. Riportiamo uno stralcio della norma nella tabella seguente, il citato comma 181:

Fino alla approvazione degli studi di settore, gli accertamenti **di cui all'articolo 39, primo comma, lettera d)**, ... possono essere effettuati, senza pregiudizio della ulteriore azione accertatrice ... utilizzando i parametri di cui al comma 184 del presente articolo ai fini della determinazione presuntiva dei ricavi, dei compensi e del volume d'affari...

Si ricorda appunto che l'art. 39, primo comma lettera d) fa riferimento all'accertamento cosiddetto **analitico-induttivo** e si rivolge alle attività produttive.

#### **ANALITICO-INDUTTIVO**

##### **Art. 39 co 1, lett. d) DPR 600/1973**

Il reddito di impresa della persone fisiche e delle società commerciali, ed il reddito di lavoro autonomo degli artisti e dei professionisti, in deroga al criterio dell'accertamento analitico, può essere determinato con l'intervento di presunzioni qualora l'incompletezza, la falsità o l'inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione o nei suoi allegati, risulti dalle ispezioni o verifiche compiute nei confronti del contribuente, e da dati e notizie raccolte dell'ufficio mediante l'esercizio dei suoi poteri.

### 03. AMBITO SOGGETTIVO

Per quanto riguarda l'ambito soggettivo nella scheda a pagina seguente evidenziamo, schematizzandoli, i soggetti sottoposti ad accertamento mediante parametri.

Tenuto conto della scarsa valenza di tale tipologia di accertamento lo faremo senza aggiungere molto altro.

#### **AMBITO SOGGETTIVO**

Esercenti attività di impresa in contabilità semplificata;  
Esercenti arti e professioni con volume di affari inferiore a 360 milioni di lire che non abbiano optato per il regime ordinario;  
Esercenti arti e professioni ordinari la cui contabilità risulti inattendibile.

Nel caso di esercizio di più attività per le quali non è stata tenuta la contabilità separata si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, intendendosi quella con il maggior ammontare di ricavi o compensi.

#### **04. SOGGETTI ESCLUSI**

Le esclusioni riguardano o limiti dimensionali o condizioni oggettive di esercizio o di regimi contabili.

Risultano **esclusi** dall'accertamento mediante l'utilizzo dei parametri:

soggetti in **contabilità ordinaria** con volume di ricavi o compensi, nel corso dell'anno, di ammontare superiore a 10 miliardi di lire (ovvero euro **5.164.568,99**).

enti non commerciali, compresi quelli non residenti, sia semplificati che ordinari;

contribuenti il cui reddito è determinato con criteri di tipo forfettario;

contribuenti appartenenti a settori di attività scarsamente numerosi o a settori aventi un particolare processo produttivo;

imprese in liquidazione o interessate da procedure concorsuali, le quali non svolgono l'ordinaria attività produttiva;

società che hanno concesso in affitto o in usufrutto l'unica azienda posseduta.

#### **05. DETERMINAZIONE DEI RICAVI O DEI COMPENSI**

I parametri vengono applicati sulle evidenze contabili dell'impresa o dell'arte o della professione ed il **DPCM 29 gennaio 1996** indicò quali elementi occorresse utilizzare per la determinazione dei ricavi o compensi.

Lo stesso decreto non mancò di specificare che le voci e le variabili, che riportiamo nella tabella a pagina seguente, dovevano essere considerate **a prescindere se fossero stati dedotti o meno in dichiarazione dei redditi.**

Ricordiamo sempre che per gli accertatori nascondere un costo ha eguale gravità che nascondere un ricavo, e la cosa appare, tutto sommato, logica.

<b>DATI CONTABILI DA UTILIZZARE PER I CALCOLI NECESSARI A DETERMINARE RICAVI O COMPENSI PRESUNTI IN BASE AI PARAMETRI</b>	
<b>IMPRESE:</b>	<b>ARTI E PROFESSIONI:</b>
il costo del venduto o costo per la produzione di servizi;	il valore dei beni strumentali;
il valore dei beni strumentali;	le spese per il personale;
le spese per il personale;	le spese per i collaboratori;
le quote spettanti ai collaboratori familiari;	i compensi a terzi;
le partecipazioni agli utili;	le quote di ammortamento;
le quote spettanti ai soci con occupazione prevalente;	le quote spettanti agli associati con occupazione prevalente;
le quote di ammortamento;	i consumi;
gli acquisti di servizi.	le altre spese.

## **06. LA PROCEDURA DI ACCERTAMENTO**

Rientrando tra le previsioni di cui all'art. 39, primo comma, lettera d) del DPR 600/1973, l'accertamento può avvalersi di rettificare il reddito anche sulla base di **presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti.**

Ricordiamo che:

<b>Le presunzioni possono essere:</b>		
<b>LEGALI</b>	<b>ASSOLUTE</b>	Per le quali non è ammessa prova contraria
	<b>RELATIVE</b>	Per le quali è ammessa prova contraria
<b>SEMPLICI</b>	<b>GRAVI</b>	Per le quali è il giudice o l'Amministrazione Finanziaria e non la legge a supporre che all'avverarsi di una condizione ne consegua un'altra
	<b>PRECISE</b>	
	<b>CONCORDANTI</b>	

Aggiungiamo, sinteticamente, sulle caratteristiche delle presunzioni semplici.

<b>GRAVI</b>	devono essere altamente attendibili; Seria riferibilità del <b>Fatto Noto al Fatto Ignoto</b> .
<b>PRECISE</b>	dotate di specificità e concretezza e non suscettibili di diversa e altrettanto verosimile interpretazione; Connessione quantitativa tra <b>Fatto Noto e Fatto Ignoto</b> .
<b>CONCORDANTI</b>	non contrastanti tra loro e non contraddette da altri elementi probatori caratterizzati da un elevato grado di certezza; Esistenza di elementi che <b>non sono in contrasto ma concordano</b> .

Ai fini **dell'Iva** l'accertamento della maggior imposta dovuta avviene attraverso l'applicazione **dell'aliquota media** ai maggiori ricavi o compensi accertati.

<b>A proposito di:</b>	<b>ALIQUOTA MEDIA IVA</b>
<b>Ricorda che:</b>	<p>Il volume d'affari dichiarato deve essere <b>incrementato</b> delle operazioni non soggette ad imposta e di quelle per le quali non sussiste l'obbligo di dichiarazione;</p> <p>l'imposta deve essere <b>ridotta</b> di quella considerata detraibile forfettariamente in relazione ai singoli regimi speciali adottati.</p> <p><b>L'aliquota media</b> può essere determinata utilizzando la seguente formula:</p> <p><b><u>(imposta su operazioni imponibili – imposta su cessione beni ammortizzabili)</u></b>  <b>(Volume affari + op. non soggette Iva + op. non soggette a dichiarazione)</b></p>

<b>RICORDA</b>	<p>L'accertamento da parametri può essere utilizzato senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice <b>sulle altre categorie reddituali</b>.</p> <p>Una volta emesso, quindi, l'Ufficio non può più integrarlo o modificarlo sulla base di elementi già conosciuti.</p>
----------------	---

Infine, essendo un accertamento basato su presunzioni **appare fondamentale la fase del contraddittorio** per meglio evidenziare le specificità dell'impresa o dell'arte o della professione.